



# COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Città di Francesco LOMONACO

Provincia di Matera

**AREA TECNICA**

UFFICIO CONTRATTI-SERVIZI AMMINISTRATIVI

## REGOLAMENTO

di **IGIENE URBANA**

• **GESTIONE RIFIUTI**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 79 del 29.11.2006

## ARTICOLO 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, in particolare.
  - a. *le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
  - b. *le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
  - c. *le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
  - d. *le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. n.152/2006;*
  - e. *le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
  - f. *le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
  - g. *l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs.n.152/06.*

Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) *alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z) del D.Lgs. n.152/2006;*
  - b) *agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;*
  - c) *ai rifiuti radioattivi;*
  - d) *ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;*

e) alle carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

g) ai materiali esplosivi in disuso;

h) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

i) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

l) al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

m) ai sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché alla gestione dei materiali e dei rifiuti e alla bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dal D.Lgs. n.152/2006.

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta *del D.Lgs. n.152/2006*;
- h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta *del D.Lgs. n.152/2006*;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- l) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta *del D.Lgs. n.152/2006* le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non,

anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

- m) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- n) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- o) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 *del D.Lgs. n.152/2006*;
- p) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
  1. *il rischio ambientale e sanitario;*
  2. *la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;*
  3. *la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;*
- q) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;
- r) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- s) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:
  - 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

- 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata,
- t) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. 25 .1.2000, n. 34;
- u) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- v) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- w) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- x) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- y) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

### ARTICOLO 3

#### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in *rifiuti urbani e rifiuti speciali* e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in *rifiuti pericolosi e non pericolosi*.
2. Sono **RIFIUTI URBANI**:
  - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente distinti in:
    - Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è

costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo e di molluschi, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

- Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
- Frazione secca residua: i rifiuti non recuperabili, (carta plastificata, cassette audio e video, rullini, giocattoli, borse e calzature, indumenti e stracci, pannolini) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
- Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.

- b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**;
- d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) **i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

### 3. Sono **RIFIUTI SPECIALI**:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. n.152/2006;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.152/2006;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti;
- l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

**Sono pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta *del D.Lgs. n.152/2006* sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

#### ARTICOLO 4

##### ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - SMALTIMENTO

1. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ai sensi dell'art.195-comma 2e- del D.Lgs.n.152/06.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 chilometri e quantità eccedenti le 25 tonnellate;
  - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 *del D.Lgs. n.152/2006*.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:



- a. in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 *del D.Lgs. n.152/2006* controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

## **ARTICOLO 5**

### **ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO**

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune, che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Il Comune, sul proprio territorio, effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio, nel rispetto dei principi ispiratori del piano regionale di smaltimento dei rifiuti.
3. Il Comune può affidare il servizio in concessione a terzi (Enti, imprese, cooperative, onlus, società di diritto privato), definendone le modalità di espletamento con apposito disciplinare.
4. Le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Comune o Ente gestore o soggetto affidatario della raccolta dei R.S.U. Tale accordo dovrà individuare le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.

## **ARTICOLO 6**

### **OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI**

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
2. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse

tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

3. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - a. *raggiungere l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione;*
  - b. *evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;*
  - c. *garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;*
  - d. *evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.*
4. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.
5. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia, di concerto con il soggetto affidatario del servizio.
6. L'ordinanza comunale, in particolare, disciplina:
  - modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
  - frequenze minime garantite per la raccolta;
  - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
  - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
7. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica, o in area privata ad uso pubblico; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del Comune e/o del concessionario del servizio.,
8. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

9. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;  
oppure
  - quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;  
oppure
  - limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
10. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- a. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;  
oppure
  - b. quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
11. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
12. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
13. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta;
14. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti. Non viene considerato abbandono:

- a. Il deposito delle frazioni di rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
  - b. Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, nei quali è comunque vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
  - c. Il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all’ambiente.
15. E’ vietata, altresì, l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
16. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, chiunque viola i divieti predetti è tenuto alla rimozione, avvio, recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Con apposita ordinanza saranno disposte le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all’esecuzione in danni dei soggetti e al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di quanto innanzi stabilito sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
17. il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme, applicando le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l’applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
18. L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
19. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni del servizio rifiuti vanno applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il personale dovrà essere dotato di idonei indumenti, mezzi ed attrezzature di protezione personale.

## ARTICOLO 7

### MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti urbani potrà avvenire, a seconda della tipologia di rifiuti da raccogliere e delle modalità gestionali che saranno adottate, come di seguito indicato:
  - a. raccolta mediante contenitori rigidi (cassonetti, campane od altro):
    - viene effettuata mediante contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori in sacchetti chiusi idonei all'uso, eventualmente distribuiti dal gestore.
  - b. Raccolta mediante sistema "porta a porta":
    - E' effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal gestore dove l'utente deposita in sacchi ben chiusi distribuiti dal gestore, di colore differenziato a seconda della tipologia del rifiuto da conferire ed eventualmente contrassegnati da codice a barre o da microchip, nel rispetto della normativa sulla privacy. L'utente del servizio dovrà essere opportunamente informato sulle finalità del trattamento dei dati relativi al contrassegno del sacchetto e fornire apposito consenso.
  - c. Raccolta mediante isola ecologica:
    - L'isola ecologica consente di effettuare la raccolta di varie frazioni di materiale in un'area sulla quale sono sistemati vari contenitori diversi per ciascun rifiuto.

## ARTICOLO 8

### RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato all'individuazione di criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti e in particolare:

- garantire la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico;
- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto affidatario del servizio.
  3. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
    - a) essere posizionati a cura dell'affidatario del servizio, di intesa con il Comune, in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
    - b) essere puliti a cura dell'affidatario attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
  4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
  5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

## ARTICOLO 9

### MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI-FRAZIONE UMIDO

1. La raccolta dei rifiuti urbani domestici, per la frazione organica (umido), viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", tre volte a settimana in giorni da concordarsi con l'affidatario del servizio e con le seguenti modalità:
  - a) ad ogni singola utenza vengono consegnati contenitori rigidi il cui utilizzo va attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di

autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

- b) i rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei suddetti contenitori, in sacchetti chiusi, idonei all'uso e di materiale biodegradabile.
  - c) è vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
  - d) è inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio si provvederà alla sua sostituzione con uno idoneo previa richiesta del cittadino.
2. La frequenza della raccolta potrà essere aumentata, con apposito provvedimento dell'organo competente, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario
  3. I contenitori devono essere lavati dagli stessi utenti. In caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dei bidoncini al Comune, quest'ultimi devono risultare perfettamente integri, puliti e disinfettati. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito dei relativi costi da determinarsi con apposito atto.
  4. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente ove egli colloca i contenitori o presso punti individuati dal Comune in collaborazione con l'affidatario del servizio. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I contenitori devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta salvo casi specifici autorizzati dal Comune. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta attraverso la proprietà per il tempo necessario a raggiungere i contenitori. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
  5. L'affidatario del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune.
  6. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.

7. Nel caso di elevata concentrazione di utenze (per es. condomini), impossibilità logistica interna ai centri storici, frazioni ed altre situazioni particolari, su richiesta, le medesime Utenze potranno essere dotate di un contenitore con le caratteristiche di un cassonetto stradale adibito a loro uso esclusivo e da loro custodito, ove possibile, all'interno dell'area condominiale .

## ARTICOLO 10

### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DI RIFIUTO SECCO RECUPERABILE QUALE CARTA, CARTONE, PLASTICA, LATTINE, VETRO , METALLI E BARATTOLI**

1. La raccolta dei rifiuti urbani domestici per la parte secca-residua viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", con le modalità elencate di seguito.
2. Il servizio verrà effettuato ogni settimana, per tipologia, in giornata fissa da concordare con l'affidatario del servizio. I rifiuti sfusi o raccolti in sacchi in polietilene saranno conferiti dagli utenti all'interno di appositi contenitori chiusi oppure, in caso di utenze non domestiche, all'interno di sacchi in polietilene.
3. Sarà tollerata, in caso di contenitore di capienza non sufficiente, l'esposizione di ulteriore sacchetto di rifiuti da collocare sopra il contenitore stesso e comunque in posizione non accessibile da animali.
4. I contenitori e/ o sacchi, la mattina della raccolta, prima del passaggio degli operatori, dovranno essere collocati dagli utenti in ordine davanti all'ingresso della proprietà in posizione prontamente e liberamente raggiungibile dagli operatori.
5. In nessun caso i rifiuti o i relativi contenitori dovranno essere depositati su spazi pubblici o di uso pubblico.
6. Il servizio di cui al presente articolo comprende sia le utenze domestiche che non domestiche.
7. Le frazioni raccolte dovranno dall'affidatario del servizio essere trasportate ognuna ad idoneo impianti di recupero e/o stoccaggio.
8. Il rifiuto secco recuperabile conferito in modo non conforme per qualità o per confezionamento a quanto previsto nel presente articolo non sarà raccolto dagli addetti, i quali lasceranno apposito avviso per informare della mancata raccolta gli utenti , i quali dovranno renderlo conforme prima di esporlo alla successiva raccolta. Dopo due violazioni alle modalità di selezione, confezionamento e conferimento saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.
9. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
10. Nel conferimento dei rifiuti in qualsiasi contenitore dovrà essere rivolta particolare cura in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare



lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

## **ARTICOLO 11**

### **MODALITÀ DI GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA NON RECUPERABILE**

La raccolta dei rifiuti urbani domestici per la parte secca residua non recuperabile , verrà eseguita una volta a settimana mediante raccolta con il sistema “porta a porta”, con le modalità elencate di seguito. La frequenza della raccolta potrà essere aumentata, con apposito provvedimento dell’organo competente, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

## **ARTICOLO 12**

### **RACCOLTA RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI**

1. La raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi avviene con idonei contenitori collocati nel territorio comunale, distinti per tipologia omogenea di rifiuti, presso i quali devono essere conferiti dai cittadini.
2. I contenitori possono essere collocati presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, farmacie, ambulatori medici, artigiani, ecc.).
3. La raccolta e smaltimento è a carico dell’affidatario del servizio, salvo che per i prodotti che per legge devono essere smaltiti a carico del rivenditore (es.:batterie per auto, ecc.).

## **ARTICOLO 13**

### **RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI**

1. La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento presso Centri Multiraccolta o con apposito servizio “porta a porta”, una volta ogni due settimane, in giornate da concordarsi con l’appaltatore del servizio.
2. Nel caso di servizio “porta a porta “ l’utenza è tenuta a posizionare gli scarti vegetali con le seguenti modalità:

- *erba, foglie, piccoli rami sminuzzati dentro a sacchi o contenitori che l'operatore svuoterà nel mezzo di raccolta; dopo lo svuotamento il sacco o il contenitore sarà lasciato presso l'utenza per il riutilizzo;*
  - *resti di potatura in fascine, legate senza uso di plastica e metalli, che l'operatore caricherà nel mezzo di raccolta.*
  - *I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria.*
2. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in altri contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
  3. La raccolta del verde sarà effettuata su tutto il territorio comunale. Detti rifiuti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.
  4. La frequenza della raccolta potrà essere aumentata, con apposito provvedimento dell'organo competente, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario

#### **ARTICOLO 14**

#### **CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI**

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta presso il domicilio privato dell'utente, all'affidatario del servizio, previa chiamata.
3. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti tramite l'affidatario del servizio, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.
4. I pneumatici devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti all'affidatario del servizio di nettezza urbana.
5. I rifiuti di questa categoria vengono intesi quale materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati dall'ente raccoglitore in appositi centri per il compostaggio.

## ARTICOLO 15

### CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti all'affidatario del servizio di nettezza urbana. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
  - b) televisori;
  - c) computers e relativi accessori;
  - d) lavatrici e lavastoviglie;
  - e) condizionatori d'aria
  - f) altro
2. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13.

## ARTICOLO 16

### CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi sono a carico del detentore, che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
  - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.LGS n.152/2006.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
  - i. in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  - ii. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 del D.LGS n.152/2006, controfirmato e

datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell' Allegato B al predetto decreto legislativo.
5. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

## ARTICOLO 17

### GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
  - a) ordinaria attività cimiteriale;
  - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
  - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, costituiti a titolo esemplificativo, da fiori secchi, da corone, da carte, ceri e lumini, e dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere collocati nei contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero, distinti per tipologia:vegetali/ non vegetali.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) costituiti da resti lignei del feretro, resti di indumenti, ecc., viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni. Tali rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica ed igienizzazione, preferibilmente ad idoneo impianto di termodistruzione, oppure possono essere reinterrati o avviati in discarica di prima categoria previo parere favorevole del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.
4. I residui metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio zinco del feretro, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla

inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

5. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) deve avvenire con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio.

## ARTICOLO 18

### GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA STRUTTURE SANITARIE

1. Per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
  - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
  - c. la spazzatura;
  - d. i rifiuti provenienti da indumenti e lenzuola monouso;
  - e. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - f. i gessi ortopedici, i pannolini pediatrici, purchè non provenienti da reparti infettivi;
  - g. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, ivi compresi i pannoloni, le bende e le sacche per le urine anche contaminati da sangue ancorché provenienti da reparti infettivi, assoggettati a procedimento di sterilizzazione sono assimilati ai soli fini dello smaltimento in impianti per rifiuti urbani facenti parte del proprio nell'ambito territoriale omogeneo.
  - h. I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. I rifiuti sanitari di cui alla lettera g) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura "rifiuti sanitari sterilizzati" e dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.

## **ARTICOLO 19**

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'affidatario del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti .

## **ARTICOLO 20**

### **CONTROLLO DELLA QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

1. Qualora istituito ed adottato il sistema di controllo oggetto del presente articolo, l'affidatario del servizio dovrà garantire l'individuazione automatica dell'utenza e la quantificazione dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, raccolti presso ogni utenza, fornendo al Comune i dati rilevati su supporto magnetico.
2. Le modalità di esecuzione della quantificazione e della trasmissione dei dati saranno definite con appositi atti.

## **ARTICOLO 21**

### **ISOLA ECOLOGICA**

1. L'isola ecologica è costituita da un'area predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. La tipologia dei rifiuti urbani ed assimilati da conferire e le eventuali limitazioni all'utenza sono disciplinate da apposite ordinanze comunali. L'ordinanza del Comune sarà coerente con le indicazioni espresse nel Piano regionale di Smaltimento dei Rifiuti.
2. L'utilizzo dell'isola dovrà avvenire esclusivamente ad opere di soggetto autorizzato dal Comune.
3. E vietato depositare all'esterno dell'isola qualsiasi tipo di rifiuto

## **ARTICOLO 22**

### **CESTINI PORTARIFIUTI**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune, tramite l'appaltatore, provvede ad installare

appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

2. è vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. è vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
4. è vietato depositare rifiuti all'esterno dei cestini.
5. è vietato il conferimento nei cestini di rifiuti provenienti dalle abitazioni circostanti.

### **ARTICOLO 23**

#### **DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE**

1. E' vietato imbrattare fabbricati, strutture pubbliche, suolo pubblico e strumentazione (beni mobili) pubblica.
2. è vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. è vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.
4. è vietata l'apposizione di scritte e cartelli di qualsiasi genere sulle strutture e sui beni mobili di uso pubblico senza la necessaria autorizzazione del Comune.

### **ARTICOLO 24**

#### **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE**

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.  
In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

## **ARTICOLO 25**

### **PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento. La carta e il cartone dovranno essere ripiegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita al termine dell'attività giornaliera.
3. Il Comune, a mezzo dell'appaltatore, fornirà appositi contenitori per la raccolta.
4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

## **ARTICOLO 26**

### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne ed attigue, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.



4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

#### **ARTICOLO 27**

##### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti al servizio di raccolta o smaltimento previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 28**

##### **PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e la superficie che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro due ore dal termine della manifestazione.

**ARTICOLO 29****ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
4. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

**ARTICOLO 30****POZZETTI STRADALI E FONTANE**

1. Il Comune vigila affinché vengano mantenuti sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso, da parte dei gestori.
2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

**ARTICOLO 31****CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali, rinvenute in prossimità degli abitati o in situazioni di potenziale pericolo per la salubrità pubblica devono essere asportate e smaltite, secondo le disposizioni di legge, dal Comune tramite l'appaltatore del servizio.
2. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

**ARTICOLO 32****CONDUZIONE DI ANIMALI**

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.

### **ARTICOLO 33**

#### **TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI**

1. I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I Trattamenti antiparassitari eseguiti con mezzi aerei o con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.
2. In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

### **ARTICOLO 34**

#### **CANTIERI EDILI**

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

### **ARTICOLO 35**

#### **VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili. Essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.

4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

#### **ARTICOLO 36**

##### **RIFIUTI INERTI**

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire secondo le modalità previste dal regolamento vigente in materia di rifiuti inerti.

#### **ARTICOLO 37**

##### **DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DA PULIZIA MECCANIZZATA, DA MERCATI E AREE ADIACENTI PIAZZOLE COLLOCAZIONE CONTENITORI RIFIUTI**

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

#### **ARTICOLO 38**

##### **ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli, salvo autorizzazione comunale;
  - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - d) è consentita la distribuzione mediante consegna pro-manibus alle persone.

2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

#### **ARTICOLO 39**

#### **SGOMBERO DELLA NEVE**

1. In caso di nevicata il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
  - a. La rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito;
  - b. Lo spargimento di sostanze idonee ove, anche in caso di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicata dall'apposita segnaletica stradale.
3. E' vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
4. Sarà cura del Comune provvedere alla pulizia della neve nelle aree pubbliche di collocazione dei contenitori per rifiuti onde garantire l'accesso e lo svuotamento agli/degli stessi.
5. La pulizia della neve nel luogo di collocazione dei contenitori per rifiuti assegnati alle utenze private sarà a carico delle medesime.
6. Qualora il soggetto affidatario della raccolta dei rifiuti fosse impossibilitato ad accedere ai contenitori per presenza di neve o ghiaccio, può omettere la raccolta degli stessi segnalandone la circostanza al Comune.

#### **ARTICOLO 40**

#### **MANUFATTI SU SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E ALTRE FINALITA'**

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

#### ARTICOLO 41

#### SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 152/06 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81. Le sanzioni amministrative da applicarsi sono quelle di cui al seguente prospetto:

Oggetto	descrizione	Sanzione
		Minima/massima
<b>MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI</b>	Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti	85,00 / 500,00
	- Obbligo raccolta differenziata - divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa; - divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno	50,00 / 300,00
	Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze	25,00 / 150,00
	Divieto di incendiare rifiuti all'aperto	30,00 / 180,00.
<b>Isola ecologica</b>	Divieto di deposito rifiuti all'esterno	50,00 / 300,00.
<b>modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici</b>	Obbligo conferimento rifiuti nei sacchetti	25,00 / 150,00.
	Divieto di utilizzare quando non è possibile perfetta chiusura	25,00 / 150,00.
	Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo	50,00 / 300,00.
	Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00 / 150,00.
	Obbligo spostamento bidoncini nei giorni di raccolta	25,00 / 150,00.
	Obbligo di rispetto delle modalità di conferimento rifiuti ai contenitori con dispositivo di riconoscimento utente	25,00 / 150,00.
<b>conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani</b>	Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti	25,00 / 150,00.
	Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le	50,00 / 300,00
<b>Conferimento di rifiuti ingombranti e di pneumatici</b>	Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo modalità indicate	50,00 / 300,00
<b>Conferimento dei beni durevoli</b>	Idem beni durevoli	50,00 / 300,00
	Obbligo conferimento rifiuti pericolosi di privati	50,00 / 300,00
<b>Conferimento dei rifiuti pericolosi</b>	Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese	75,00 / 450,00
	Obbligo conferimento rifiuti vegetali	50,00 / 300,00
<b>Conferimento dei rifiuti urbani vegetali</b>	Divieto conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di tipologie diverse di rifiuti	60,00 / 360,00
	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00 / 300,00
<b>Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni</b>	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00 / 300,00

<b>ed estumulazioni</b>		
<b>raccolta multimateriale frazione secca recuperabile (carta, cartoni, plastica, vetro, alluminio, barattolame)</b>	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00 / 300,00
	Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00 / 240,00
<b>Gestione dei rifiuti sanitari</b>	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00 / 300,00
<b>cestini porta rifiuti</b>	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all'interno di stabili	25,00 / 150,00.
	Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini	25,00 / 150,00
<b>divieto di imbrattamento del suolo, della segnaletica e di strutture pubbliche</b>	Divieto imbrattamento fabbricati pubblici	50,00 / 300,00
	Divieto gettare rifiuti sul suolo pubblico	25,00 / 150,00.
	Divieto apposizione segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico e su beni mobili pubblici	25,00 / 150,00
<b>pulizia dei fabbricati e delle aree contigue</b>	Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto	50,00 / 300,00
<b>pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti</b>	Obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite	30,00 / 180,00
	Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite	30,00 / 180,00
<b>pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici</b>	Idem per gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (quali vendita di cibi, bibite in lattina o bottiglia, chioschi stagionali e simili) risultino imbrattate da residui e/o involucri delle merci vendute	30,00 / 180,00
	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste	50,00 / 300,00.
	Obbligo pulizia area posteggio	30,00 / 180,00
<b>pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti</b>	Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta	30,00 / 180,00
<b>pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche</b>	Obbligo per Enti che organizzano manifestazione su area pubblica di comunicare e concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti	25,00 / 150,00.
<b>attività di carico e scarico di merci e materiali</b>	Obbligo per chi esegue attività di pulire l'area interessata	30,00 / 180,00
<b>pozzetti stradali e fontane</b>	Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane	25,00 / 150,00
<b>carogne di animali</b>	Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore	25,00 / 150,00
<b>Conduzione di animali</b>	Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico	50,00 / 300,00.
<b>Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni</b>	Obbligo di rispetto delle norme, delle distanze e del divieto di effettuare trattamenti in giornate di vento	30,00 / 180,00
<b>cantieri edili</b>	Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili	50,00 / 300,00.
<b>veicoli a motore, rimorchi e simili</b>	Divieto abbandono di carcasse ai autoveicoli	85,00 / 500,00.
	Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore	25,00 / 150,00
<b>rifiuti inerti</b>	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	50,00 / 500,00.
<b>divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati</b>	Divieto di sosta nelle vie interessate a pulizia meccanizzata	25,00 / 150,00
	Divieto di sosta nelle aree di mercato interessate a pulizia meccanizzata	25,00 / 150,00

e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti	64,00 / 96,00
Attività di volantinaggio	Divieto lancio volantini su vie pubbliche	50,00 / 300,00.
	Divieto collocazione volantini sotto I tergicristalli	25,00 / 150,00
	Divieto invasione carreggiata con neve rimossa	25,00 / 150,00
manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica	25,00 / 150,00

- Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalle Forze dell'Ordine, dalla Polizia municipale e dagli Agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

## ARTICOLO 42

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
- Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
- Il presente Regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio
- Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni legislative comunque vigenti in materia.



# I N D I C E

<b>A R T.</b>	<b>CONTENUTO</b>	<b>P A G.</b>
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	02
2	DEFINIZIONI	03
3	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	06
4	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI-SMALTIMENTO	08
5	ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	09
6	OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI	09
7	MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI-FRAZIONE UMIDO	13
8	RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
9	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI-FRAZIONE UMIDO	14
10	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DI RIFIUTO SECCO RECUPERABILE QUALE CARTA,CARTONE,PLASTICA,LATTINE, VETRO,METALLI E BARATTOLI	16
11	MODALITÀ DI GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA NON RECUPERABILE	17
12	RACCOLTA RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI	17
13	RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI	17
14	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	18
15	CONFERIMENTO DI BENI DUREVOLI	19
16	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI	19
17	GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	20
18	GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA STRUTTURE SANITARIE	21
19	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	22
20	CONTROLLO DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	22
21	ISOLA ECOLOGICA	22

<b>22</b>	<b>CESTINI PORTARIFIUTI</b>	<b>22</b>
<b>23</b>	<b>DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE</b>	<b>23</b>
<b>24</b>	<b>PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE</b>	<b>23</b>
<b>25</b>	<b>PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI</b>	<b>24</b>
<b>26</b>	<b>PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI</b>	<b>24</b>
<b>27</b>	<b>PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI</b>	<b>25</b>
<b>28</b>	<b>DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE</b>	<b>25</b>
<b>29</b>	<b>ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI</b>	<b>26</b>
<b>30</b>	<b>POZZETTI STRADALI E FONTANE</b>	<b>26</b>
<b>31</b>	<b>CAROGNE DI ANIMALI</b>	<b>26</b>
<b>32</b>	<b>CONDUZIONE DI ANIMALI</b>	<b>26</b>
<b>33</b>	<b>TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI</b>	<b>27</b>
<b>34</b>	<b>CANTIERI EDILI</b>	<b>27</b>
<b>35</b>	<b>VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI</b>	<b>27</b>
<b>36</b>	<b>RIFIUTI INERTI</b>	<b>28</b>
<b>37</b>	<b>DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DA PULIZIA MECCANIZZATA, DA MERCATI E AREE ADIACENTI PIAZZOLE COLLOCAZIONE CONTENITORI RIFIUTI</b>	<b>28</b>
<b>38</b>	<b>ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO</b>	<b>28</b>
<b>39</b>	<b>SGOMBERO DELLA NEVE</b>	<b>29</b>
<b>40</b>	<b>MANUFATTI SU SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E ALTRE FINALITA'</b>	<b>29</b>
<b>41</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>30</b>
<b>42</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>32</b>